

Il giorno 19 febbraio 2016, alle ore 8:30, in prima convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. n. 1838 del 4 febbraio 2016.

Sono presenti i consiglieri Stefanizzi Nando, Guido Giovanna e Taurino Anna Rita, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue nella elaborazione della proposta di modifica del regolamento sui Tributi per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Si completa l'esame **dell'Articolo 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – commi da 11 a 14:**

11. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

12. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

13. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

14. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Detti commi si confermano nella formulazione vigente.

Si passa all'esame **dell'Articolo 11 – Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli:**





1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

In applicazione della novella legislativa la norma viene così modificata:

Articolo 11 – Esclusione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli:

1. Sono esclusi dal pagamento dell'IMU agricola, per l'anno 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoliprofessionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Si passa all'esame **dell'Articolo 33 - Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili**

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 37 del presente regolamento.

L'articolo si modifica nel seguente modo:

Articolo 33 - Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati con esclusione, per l'anno 2016, dell'abitazione principale, e di aree



edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 37 del presente regolamento.

La seduta è tolta alle ore 10:00.

I Consiglieri



Il Presidente

